



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016

Art. 25 (Accordo)

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione. 2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo.

Versione in vigore dal 30 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Estremi	Legge 13 ottobre 2020, n. 140
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-140-2020/accordo-art-25>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it